



DOTTORE COMMERCIALISTA

**Studio Mocarelli – Dottore Commercialista**

Viale Verdi, 88/B

23807 Merate (LC)

Telefono: +39 039 5982029

Fax: +39 039 9908118

**N.12**

## **News per i Clienti dello studio**

**del 28 Giugno 2019**

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

### **Proroga versamenti per i contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA): novità del "decreto crescita"**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con l'art. 12-quinquies del DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. "decreto crescita"), inserito in sede di conversione, **è stata disposta la proroga al 30 settembre 2019 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA:** i) che **scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019;** ii) **a favore dei contribuenti che svolgono attività interessate dai nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)** e che dichiarano **ricavi o compensi non superiori a 5.164.569,00 euro**. Possono beneficiare della proroga anche: i) i **soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30 giugno** per effetto della data di approvazione del bilancio (rinvio "ai 180 giorni") o della data di chiusura del periodo d'imposta (soggetti "non solari"); ii) i **soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi "per trasparenza" ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR. La proroga dovrebbe estendersi anche:** i) ai **soggetti per i quali operano cause di esclusione dagli ISA**, diverse da quella rappresentata dalla dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al suddetto limite di 5.164.569,00 euro; ii) **ai c.d. "contribuenti minimi"** di cui all'art. 27 del DL 98/2011 e ai **contribuenti in regime forfetario** di cui alla L. 190/2014. **Nel prosieguo della presente New vengono analizzati:** i) i **contribuenti che possono beneficiare della proroga;** ii) i **versamenti che rientrano nella proroga;** iii) i **termini di versamento in caso di opzione per la rateizzazione.**



DOTTORE COMMERCIALISTA

[www.studiomocarelli.it](http://www.studiomocarelli.it)  
[info@studiomocarelli.it](mailto:info@studiomocarelli.it)

## Premessa

In sede di conversione del DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. "decreto crescita"), **è stata disposta la proroga al 30 settembre 2019 dei termini dei versamenti** risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA:

- **che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019;**
- a favore dei contribuenti che **svolgono attività interessate dai nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)**, che hanno sostituito gli studi di settore.

## Osserva

A differenza delle proroghe che si sono succedute negli scorsi anni in relazione ai contribuenti che svolgevano attività interessate dagli studi di settore (si veda, da ultimo, il DPCM 15.6.2016), **l'intervento di quest'anno si presenta più ampio**, in quanto:

- **ricomprende tutti i versamenti che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019;**
- **non prevede l'applicazione della maggiorazione dello 0,4%.**

**Il nuovo termine del 30.9.2019 si applica solo per quest'anno**, in deroga alle scadenze ordinarie.

## Soggetti interessati dalla proroga dei versamenti

La proroga al 30.9.2019 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019, **si applica nei confronti dei soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:**

- **esercitano attività economiche** per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'art. 9-bis del DL 50/2017;
- **dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito**, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

## Soggetti Ires con termini di versamento scadenti tra il 30.6.2019 e il 30.9.2019

La proroga contenuta nel "decreto crescita" riguarda i versamenti che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019, pertanto, **la proroga in esame riguarda anche i soggetti IRES** che rispettano le suddette condizioni e **che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30.6.2019** per effetto:

- della **data di approvazione del bilancio o rendiconto** (es. società di capitali "solari" che approvano il bilancio 2018 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio);
- della **data di chiusura del periodo d'imposta** (es. società di capitali con esercizio 1.3.2018 - 28.2.2019).

## ESEMPIO

Ad esempio, una srl "solare" che svolge un'attività per la quale è stato approvato l'ISA, che dichiara 3 milioni di ricavi e ha approvato il bilancio 2018 il 24.6.2019:

- ha come **termini ordinari di versamento il 31.7.2019 o il 30.8.2019** (con la maggiorazione dello 0,4%);
- può quindi **beneficiare della proroga al 30.9.2019**.

### Soci di società e associazioni "trasparenti"

La disposizione del "decreto crescita" stabilisce che **la proroga in esame interessa anche i soggetti che:**

- **partecipano a società**, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- **devono dichiarare redditi "per trasparenza"**, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

## Osserva

Pertanto, **possono beneficiare del maggior termine** di versamento anche:

- i **soci di società di persone**;
- i **collaboratori di imprese familiari**;
- i coniugi che **gestiscono aziende coniugali**;
- i **componenti di associazioni tra artisti o professionisti** (es. professionisti con studio associato);
- i **soci di società di capitali "trasparenti"**.

### Contribuenti per i quali ricorrono cause di esclusione dagli ISA

**La disposizione del "decreto crescita" non prevede** invece espressamente **che la proroga si applichi** anche:

- ✓ ai **soggetti per i quali operano cause di esclusione dagli ISA**, diverse da quella rappresentata dalla dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al suddetto limite di 5.164.569,00 euro (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.);
- ✓ ai **c.d. "contribuenti minimi"** di cui all'art. 27 del DL 98/2011 e ai **contribuenti che applicano il regime forfettario** di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014.

## Osserva

Tuttavia, **in base ai chiarimenti che erano stati forniti in passato in relazione alla proroga collegata agli studi di settore**, stante l'analogia con gli attuali ISA, deve ritenersi che possano beneficiare del differimento al 30.9.2019 **tutti i soggetti che esercitano un'attività per la quale**

**è stato approvato il relativo ISA, anche se ricorre una causa di esclusione** (diversa dal limite di ricavi o compensi) dello stesso, **o sono esclusi per legge dalla relativa applicazione** (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 6.7.2007 n. 41, § 4 e comunicato stampa Min. Economia e Finanze 13.6.2013 n. 94). Dunque, per effetto di ciò, si potrebbero ritenere in proroga anche i contribuenti minimi e forfettari. Si auspicano chiarimenti in tal senso.

### Soggetti che hanno optato per il consolidato fiscale

**In caso di opzione per il consolidato fiscale**, in mancanza di chiarimenti ufficiali, sembra doversi ritenere che, **in relazione al versamento dell'IRES del consolidato**, la proroga in esame sia applicabile **nel caso in cui la società controllante abbia i previsti requisiti**, anche qualora qualche società controllata non li possieda (non sembra infatti possibile suddividere il versamento dell'IRES in relazione alle società controllate che possono o meno rientrare nella proroga, applicando termini diversi).

## Osserva

### Il dubbio



**Dovrà invece essere chiarito se**, in relazione al versamento dell'IRES del consolidato, la **proroga possa estendersi al caso in cui la società controllante non abbia i previsti requisiti**, che sono invece posseduti da almeno una società controllata.

In relazione ai **versamenti non rientranti nel consolidato** (es. IRAP), per l'applicazione della proroga **dovrebbero valere i criteri ordinari**, quindi a seconda che la società interessata (controllante o ciascuna controllata) **abbia o meno i previsti requisiti**.

### Contribuenti "estranei" agli ISA

**Per i soggetti che non possono rientrare nella proroga dei versamenti, rimangono quindi fermi i termini ordinari:**

- **dell'1.7.2019** (in quanto il 30 giugno è domenica), **senza maggiorazione di interessi;**
- **ovvero del 31.7.2019** (30 giorni successivi all'1.7.2019), **con la maggiorazione dello 0,4%** a titolo di interesse corrispettivo.

## ESEMPIO

Si tratta, ad esempio:

- delle **persone fisiche che non esercitano attività d'impresa** o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni "trasparenti";
- dei **contribuenti che svolgono attività d'impresa** o di lavoro autonomo per le quali **non**

**sono stati approvati gli ISA;**

- dei **contribuenti che svolgono attività d'impresa** o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, ma che **dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di 5.164.569,00 euro;**
- degli **imprenditori agricoli titolari** solo di reddito agrario.

### **Persone fisiche che presentano il modello 730/2019**

La proroga in esame **non riguarda le persone fisiche che presentano il modello 730/2019**. In relazione agli importi a debito derivanti dalla liquidazione dei modelli 730/2019, infatti, si applica:

- la **speciale disciplina dei conguagli** ad opera del sostituto d'imposta;
- oppure, in assenza di un sostituto d'imposta, il **versamento entro i termini ordinari dell'1.7.2019 o del 31.7.2019 con la maggiorazione dello 0,4%**, direttamente da parte del contribuente o tramite un professionista o un CAF.

### **Versamenti che rientrano nella proroga**

**Rientrano, nella proroga al 30.9.2019, come già detto, i versamenti:**

- ✓ **risultanti dalle dichiarazioni** dei redditi, IRAP e IVA;
- ✓ che **scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019**.

## **Osserva**

Al riguardo, **deve ritenersi che la proroga si applichi:**

- ✓ a **tutti i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi;**
- ✓ anche ai **versamenti la cui scadenza è collegata a quella prevista per le imposte sui redditi.**

Rientrano quindi nella proroga i versamenti riguardanti, in particolare:

- ✓ il **saldo 2018** e l'eventuale **primo acconto 2019 dell'IRPEF;**
- ✓ il **saldo 2018** e l'eventuale **primo acconto 2019 dell'IRES;**
- ✓ il **saldo 2018** e l'eventuale **primo acconto 2019 dell'IRAP;**
- ✓ il **saldo 2018** dell'**addizionale regionale IRPEF;**
- ✓ il **saldo 2018** e l'eventuale **acconto 2019 dell'addizionale comunale IRPEF;**
- ✓ il **saldo 2018** e l'eventuale **primo acconto 2019 della "cedolare secca sulle locazioni";**
- ✓ il **saldo 2018** e l'eventuale **primo acconto 2019 dell'imposta sostitutiva del 5%** dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali che adottano il regime dei c.d. "**contribuenti minimi**" (art. 27 del DL 98/2011);
- ✓ il **saldo 2018** e l'eventuale primo acconto 2019 dell'imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali rientranti **nel regime fiscale forfettario** ex L. 190/2014;

- ✓ **le altre imposte sostitutive o addizionali** che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
- ✓ il **saldo 2018** e l'eventuale **primo acconto 2019** delle imposte patrimoniali dovute da parte delle **persone fisiche residenti che possiedono immobili e/o attività finanziarie all'estero (IVIE e/o IVAFE)**;
- ✓ **versamenti dell'imposta sostitutiva per l'affrancamento dei terreni e delle partecipazioni**

**Non rientrano** invece nella proroga i **versamenti riguardanti l'intero ammontare**, ovvero la prima rata, **dell'imposta sostitutiva del 10% o dell'11% dovuta per l'affrancamento dei terreni e delle partecipazioni non quotate**, posseduti all'1.1.2019, al di fuori dell'ambito d'impresa, **la cui scadenza è quindi confermata all'1.7.2019** (in quanto il 30 giugno è domenica).

## Osserva

Analogamente, è confermata la scadenza dell'**1.7.2019 per il versamento:**

- della **seconda rata dell'imposta sostitutiva** dovuta per l'affrancamento dei **terreni e delle partecipazioni non quotate, posseduti all'1.1.2018;**
- della **terza e ultima rata dell'imposta sostitutiva** dovuta per l'affrancamento dei terreni e delle partecipazioni non quotate, **posseduti all'1.1.2017.**

### Versamento dell'Iva per l'adeguamento agli ISA

La proroga al 30.9.2019 **si applica anche al versamento dell'IVA** dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati **per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.**

## Osserva

Ai sensi dell'art. 9-bis co. 10 del DL 50/2017, **tale versamento deve infatti avvenire entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.**

### Versamento dei contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti

In relazione ai contribuenti che possono beneficiare della proroga, **il termine del 30.9.2019 si applica anche al versamento del saldo per il 2018 e del primo acconto per il 2019** dei **contributi** dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle **relative Gestioni separate dell'INPS.**

## Osserva

Ai sensi dell'art. 18 co. 4 del DLgs. 241/97, infatti, **tali contributi devono essere versati entro i**

## termini previsti per il pagamento dell'IRPEF.

Analogamente a quanto era stato chiarito dalla risoluzione Agenzia delle Entrate 16.7.2007 n. 173/E in relazione ad una pregressa proroga riguardante i soggetti interessati dagli studi di settore, **il differimento al 30.9.2019 dovrebbe applicarsi anche in relazione ai contributi INPS dovuti dai soci di srl, artigiane o commerciali interessate dalla proroga ma che non applicano il regime di "trasparenza fiscale".**

## Osserva

Infatti, poiché tali soci determinano l'ammontare dei contributi dovuti su un reddito "figurativo" proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società, **potranno procedere al versamento dei contributi solo successivamente alla scelta operata dalla società** stessa in ordine all'adeguamento alle risultanze degli ISA.

Tuttavia, in base a quanto era stato chiarito dalla risoluzione Agenzia delle Entrate 25.9.2013 n. 59/E sempre con riferimento agli studi di settore, **il differimento è limitato al versamento dei suddetti contributi INPS**, mentre le imposte dovute (es. IRPEF e relative addizionali, cedolare secca) rimangono "ancorate" alle ordinarie scadenze, in quanto non dipendono direttamente dal reddito dichiarato dalla società partecipata.

## Versamento dei contributi alla cassa di previdenza e assistenza dei geometri

La proroga al 30.9.2019 **dovrebbe applicarsi anche alla contribuzione dovuta dai geometri** alla relativa Cassa di previdenza e assistenza (Cassa Geometri). In relazione a tali professionisti, infatti:

- la **liquidazione dei contributi** dovuti **avviene mediante la compilazione del quadro RR, sezione III, del modello REDDITI PF 2019;**
- le relative **scadenze di versamento sono**, come regola generale, **unificate con quelle fiscali.**

## Versamento del saldo iva 2018

I soggetti passivi IVA **possono effettuare il pagamento del saldo IVA per il 2018** (derivante dal modello IVA 2019), **se non effettuato entro il termine ordinario del 18.3.2019** (in quanto il giorno 16 cadeva di sabato), **entro:**

- **l'1.7.2019** (in quanto il 30 giugno cade di domenica), **maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4%** per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2019;
- **oppure il 31.7.2019**, applicando **l'ulteriore maggiorazione dello 0,4%** sull'importo dovuto già maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2019 e fino all'1.7.2019;

→ **oppure beneficiando dei termini in proroga.** Il “decreto crescita” prevede infatti espressamente che la **proroga al 30.9.2019 si applichi anche ai versamenti derivanti dalla dichiarazione IVA.**

## Osserva

Pertanto, i soggetti che non hanno versato il saldo IVA 2018 entro il 18.3.2019 e che rientrano nell’ambito applicativo della proroga **possono beneficiare del differimento al 30.9.2019 anche per il versamento del saldo IVA.**

Il dubbio



Al riguardo dovrà però essere chiarito **se l’applicazione della maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2019 debba avvenire fino al 30.9.2019 o se possa “fermarsi” all’1.7.2019.**

### Versamento del diritto annuale alle camere di commercio

Ai sensi dell’art. 8 del DM 11.5.2001 n. 359, **il diritto annuale per l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese** deve essere versato **entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.**

## Osserva

Pertanto, deve ritenersi che **anche tale versamento possa beneficiare della proroga al 30.9.2019**, ricorrendone le condizioni.

### Opzione per la rateizzazione dei versamenti

**Il differimento al 30.9.2019 del termine per i versamenti ha però l’effetto**, in caso di opzione per la rateizzazione di cui all’art. 20 del DLgs. 241/97, **di comprimere a tre il numero massimo delle rate, scadenti:**

- per i **contribuenti titolari di partita IVA**, il 30.9.2019, il 16.10.2019 e il 18.11.2019 (poiché il giorno 16 cade di sabato);
- per i **contribuenti non titolari di partita IVA**, il 30.9.2019, il 31.10.2019 e il 2.12.2019 (poiché il 30 novembre cade di sabato).

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti